

In questo numero:

- ***FISCALITA' INTERNAZIONALE: TASSAZIONE DIVIDENDI ITALIA-REGNO UNITO POST BREXIT***
- ***IMPOSTA SULLE DONAZIONI: TASSAZIONE IN IPOTESI DI CARENZA DI FORMA***
- ***IIDD: DEDUZIONE EXTRACONTABILE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI***
- ***IVA: PLAFOND NON UTILIZZABILE PER LEASING IMMOBILIARE***
- ***IVA-MATURAZIONE DEL <PLAFOND>: TRASFERIMENTO DI BENI A SE' STESSI***

FISCALITA' INTERNAZIONALE: TASSAZIONE DIVIDENDI ITALIA-REGNO UNITO POST BREXIT

Con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sono cambiate le modalità di tassazione dei principali flussi di reddito infragrupo, rappresentati dai **dividendi**, dagli **interessi** e dalle **royalties**. Sono infatti venuti meno i benefici delle direttive comunitarie e si applicano ora le **disposizioni** previste dalle **Convenzioni contro le doppie imposizioni** tra Italia e Regno Unito: per quanto riguarda i **dividendi** il prelievo è pari al **15%**; se però la società beneficiaria ha almeno il 10% dei diritti di voto nella società che paga gli utili, la misura è ridotta al **5%** (art. 10, paragrafo 2, della Convenzione). Per quanto riguarda **interessi e royalties**, le misure previste in sede convenzionale sono rispettivamente del **10%** e dell'**8%** (articoli 11 e 12 della Convenzione). Il **beneficio**, come nelle direttive, è concesso **per la parte** dei proventi che **non eccede** quella che avrebbe caratterizzato la **medesima transazione tra parti indipendenti**. Rimangono invariati gli effetti delle **norme interne** che **escludono l'imposizione** in capo a tutti i non residenti, tra le quali quella di più evidente applicazione è contenuta nell'art. 23, comma I, lett. *b-*, del TUIR, che riguarda gli **interessi** e gli altri proventi dei **conti correnti bancari e postali**.

IMPOSTA SULLE DONAZIONI: TASSAZIONE IN IPOTESI DI CARENZA DI FORMA

La Cassazione con due importanti sentenze (n. 27665 del 3.12.2020 e n. 28047 del 9.12.2020) stabilisce che le **donazioni carenti per la forma** (cioè non redatte con atto pubblico, e quindi non sottoposte a registrazione) sono **da assoggettare a tassazione** come prevede l'art. 56-*bis*, comma II, del D. Lgs. n. 346/1990, quindi come **<liberalità indirette>**. Ciò comporta l'**applicazione** dell'**aliquota** più elevata (**8%**), indipendentemente dal grado di parentela esistente tra le parti, tenendo conto però delle **franchigie previste dalla legge** (un milione di euro per il coniuge ed i parenti in linea retta, ecc.). Nel caso di specie si è trattato di **trasferimenti di denaro** eseguiti tramite bonifici bancari. La Cassazione, rifacendosi a precedente giurisprudenza, ha rilevato la necessità che la **<liberalità indiretta>** sia assistita dallo **<spirito liberale>**, non bastando un trasferimento di denaro senza corrispettivo, ma **necessitando** la prova dell'esistenza dell'**<animus donandi>**; è comunque consigliato, qualora si voglia sostenere un titolo diverso dalla donazione, almeno una scrittura con **<data certa>** (ad esempio, per dimostrare l'esistenza di un **<prestito infruttifero>**).

IIDD: DEDUZIONE EXTRACONTABILE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI

Interessanti conclusioni della circolare *Assonime* n. 2/2021, in riferimento alle conseguenze fiscali derivanti dalla **sospensione degli ammortamenti** nel bilancio **2020**. Secondo il citato studio, sulla base dell'art. 60, comma 7-*quinquies*, del D.L. n. 104/2020, e tenuto conto dell'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nel corso del **<Telefisco 2021>**, la **facoltà** di non imputare a conto economico le quote di ammortamento, **non esimerebbe** il contribuente dalla **deduzione fiscale <extracontabile>** (**<variazione in diminuzione>** sul modello di dichiarazione dei redditi). A tale procedura consegue un **disallineamento** tra valore contabile e fiscale del cespite, che richiede lo stanziamento di **imposte differite passive**. Conseguentemente, il **beneficio** (in termini di risultato economico) derivante dal mancato stanziamento delle quote d'ammortamento nel bilancio 2020 sarà pari all'importo delle **quote sospese al**

netto delle imposte differite passive accantonate contestualmente. Quindi, anche gli **utili** da destinare a **riserva indisponibile**, avranno come limite quest'ultimo importo.

IVA: PLAFOND NON UTILIZZABILE PER LEASING IMMOBILIARE

La Cassazione, con l'ordinanza n. 535 del 14.1.2021, ha stabilito la **non utilizzabilità** del <plafond IVA> per la fatturazione di rate di **locazione finanziaria immobiliare**. Il *leasing* è di fatto considerato del tutto **equiparabile** all'**acquisto di beni** (in quanto fornisce la disponibilità economica degli stessi) e **non** all'**acquisizione di servizi**, come conferma peraltro anche la **giurisprudenza UE** (per tutte, le cause C-209/14 e C-118/11). Pur nella carenza della norma, che non regola espressamente il caso, i giudici hanno ritenuto opportuno interpretare <per analogia>, tenendo conto che l'utilizzatore col *leasing* effettua un **investimento economico nel bene immobile**, equiparabile all'acquisto. Si rileva che la prassi amministrativa aveva già ritenuto **non utilizzabile** il **plafond** per l'acquisizione di fabbricati in dipendenza di **contratti d'appalto** (aventi per oggetto la loro costruzione) o di **leasing** (si leggano in proposito la circolare ministeriale n. 145/1998, il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2019 e la risposta all'interpello dell'Agenzia n. 304/2020).

IVA-MATURAZIONE DEL <PLAFOND>: TRASFERIMENTO DI BENI A SE' STESSI

Il soggetto passivo italiano che **invia beni** in **altro stato membro** dell'UE per **esigenze della sua impresa**, effettua un'operazione **assimilata ad una cessione intracomunitaria** (art. 41, comma II, lett. c-, del D.L. n. 331/1993). Si ritiene che tali operazioni concorrano all'acquisizione dello status di <**esportatore abituale**> ed alla **formazione del <plafond>**. Tale interpretazione trova espressa conferma nella circolare ministeriale n. 13/1994 e si ritiene sia stata implicitamente ribadita dalla prassi amministrativa successiva, non essendovi alcuna distinzione nell'elenco delle operazioni che concorrono alla formazione del <*plafond*>. Ovviamente, se il soggetto in questione è privo di una stabile organizzazione nell'altro Stato membro, è tenuto ad **identificarsi ai fini IVA**, mediante la nomina di un rappresentante fiscale o tramite identificazione diretta. La **base imponibile IVA** per l'invio dei beni in contro proprio nell'altro Stato membro è costituita dal **prezzo d'acquisto** o, in mancanza, dal **prezzo di costo** dei beni, o di beni simili, determinati **nel momento in cui si effettua l'operazione** (art. 43, comma IV, del D.L. n. 331/1993). E' questo dunque l'importo che concorre alla formazione del <*plafond*>.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	25/02/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	25/02/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	25/02/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,54)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,222	1,227	1,123	Btp vs BUND 10 years	102	108	159
6 mesi	(0,52)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	129,7	126,5	121,9				
1 anno	(0,50)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.